

GARA 2016_19.

Azione Sostitutiva Realizzazione Palestra Villaggio I Maggio

Quesito n. 2

Con riferimento alla gara in oggetto, relativamente al possesso del requisito tecnico professionale, si chiede di chiarire quanto segue:

- essendo l'importo dei lavori a base di appalto comprensivo di diverse categorie o ID delle opere, in quale proporzione e per quali singoli importi vanno dimostrati i requisiti specifici (progettazione architettonica, progettazione strutturale, progettazione impiantistica)?
- Oppure è valida la somma dei requisiti di progettazione di palestre posseduti, indifferentemente dalla categoria od ID opera, dai progettisti indicati che in ogni caso copra la base di appalto?
- Nel caso in cui i requisiti debbano essere suddivisi per ID opera si richiede di comunicare ID opere e relativi importi in modo da permettere la corretta verifica del possesso dei requisiti;
- Il requisito richiesto è la sola progettazione di edifici "palestra" (anche se non realizzati)?

Risposta n. 2

Come consentito dall'art. 267 c. 3 del DPR 207/2010, che regola l'affidamento di questo tipo di servizi, l'Amministrazione ha scelto, in rapporto alla natura e alla complessità dell'attività da svolgere, di richiedere un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, senza divisioni in classi e categorie.

Il requisito tecnico – professionale richiesto è la sola progettazione di opere analoghe, purchè ultimata e approvata dal committente, anche ove l'opera non sia stata realizzata.

Infatti l'art. 263 c. 2 del DPR 207/2010, stabilisce che *"i servizi (attinenti all'architettura e all'ingegneria) valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori"*.

Quanto alla dicitura tra parentesi "palestra", di cui al punto 11.3 del Disciplinare, essa è indicativa dell'oggetto dell'appalto e non della destinazione funzionale analoga. Infatti, come precisato anche dalla determinazione ANAC 4/2015, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare non devono avere necessariamente identica destinazione funzionale e sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per maggiore chiarezza si comunica che il grado di complessità delle opere oggetto dell'appalto è 1,15, come da tabella Z1 allegata al D.M. 143/2013.

Pertanto verranno considerate analoghe opere realizzate aventi grado di complessità pari a 1,15 o maggiore.

